



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell'AVS (C DT AVS 21)

Valida dal 01.01.2024

Stato: **01.01.2024**

318.303.05 i C DT AVS 21

11.23

Osservazioni preliminari generali

La presente circolare concerne questioni di diritto transitorio relative alle rendite connesse con la riforma Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21).

Di norma è applicabile il diritto in vigore al momento del verificarsi dell'evento assicurato, e quindi:

- se l'evento assicurato (raggiungimento dell'età di pensionamento) si verifica prima del 1° gennaio 2024, si applica per principio il diritto previgente;
- se, invece, l'evento assicurato (raggiungimento dell'età di riferimento) si verifica il 1° gennaio 2024 o successivamente (di seguito: «dopo il 31 dicembre 2023»), è applicabile il nuovo diritto.

Fattori esterni contingenti, quali il momento della presentazione della richiesta, dell'emanazione della decisione o del trattamento della richiesta, sono per principio ininfluenti.

La presente circolare disciplina in particolare:

- l'aumento graduale dell'età di riferimento delle donne;
- la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente in caso di raggiungimento dell'età di riferimento dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2024, del nuovo diritto;
- il trattamento delle rendite di vecchiaia rinviate e non ancora riscosse prima del 1° gennaio 2024;
- la richiesta di un nuovo calcolo delle rendite di vecchiaia il cui diritto è nato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto;
- il calcolo delle rendite per le donne della generazione di transizione (nate negli anni 1961–1969) e in particolare l'applicazione delle disposizioni speciali relative alla riscossione anticipata secondo l'articolo 40c LAVS;
- la fissazione e il versamento del supplemento di rendita di cui all'articolo 34^{bis} LAVS.

Se la presente circolare non dispone altrimenti, sono pienamente applicabili tutte le direttive valide per l'ambito delle rendite dell'AVS/AI.

Indice

Abbreviazioni	5
1. Campo d'applicazione	6
1.1 In generale	6
1.2 Campo d'applicazione temporale	6
2. Aumento dell'età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni ...	7
3. Riscossione flessibile della rendita	12
3.1 Inizio della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente e fine della medesima dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto	12
3.1.1 In generale	12
3.1.2 Modifica delle basi di calcolo durante il periodo di riscossione anticipata (per le donne e per gli uomini).....	14
3.1.3 Calcolo della rendita e della riduzione dovuta alla riscossione anticipata al raggiungimento dell'età di riferimento (per le donne nate nel 1960 e nel 1961)	14
3.1.4 Calcolo delle rendite dei coniugi in casi speciali (concomitanza del diritto previgente e del nuovo diritto).....	15
3.1.4.1 Riscossione anticipata da parte di un coniuge secondo il diritto previgente e raggiungimento dell'età di riferimento da parte dell'altro coniuge secondo il nuovo diritto	15
3.1.4.2 Riscossione anticipata da parte di un coniuge secondo il diritto previgente e riscossione anticipata da parte dell'altro coniuge secondo il nuovo diritto	16
3.2 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia conclusa prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto – Trattamento dell'importo della riduzione	17
3.3 Rinvio della rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente e revoca del rinvio secondo il nuovo diritto – Trattamento dell'importo dell'aumento	19
3.4 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia da parte delle donne della generazione di transizione (nate negli anni 1961–1969)	20
3.4.1 Disposizioni particolari per il calcolo della riduzione dovuta all'anticipazione per le donne nate nel 1961 e nel 1962 che iniziano a riscuotere anticipatamente la rendita secondo il nuovo diritto il 1° gennaio 2024 o successivamente.....	22

4.	Richiesta di nuovo calcolo della rendita di vecchiaia.....	25
5.	Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione che non riscuotono anticipatamente la rendita	27
	Allegato 1	31
	Allegato 2	32

Abbreviazioni

art.	articolo/i
AVS	assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
cpv.	capoverso/i
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LAVS	legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
N.	numero/i marginale/i
OAVS	ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
RAM	reddito annuo medio
RCI	riunione dei conti individuali
seg./segg.	seguinte/i

1. Campo d'applicazione

1.1 In generale

- 1001 La presente circolare concerne l'aumento graduale dell'età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni. Un anno dopo l'entrata in vigore della riforma AVS 21, vale a dire a partire dal 1° gennaio 2025, essa verrà innalzata di tre mesi all'anno, il che avrà ripercussioni particolari sul diritto alla rendita delle donne di determinate classi d'età.
- 1002 La circolare disciplina inoltre la concessione e il calcolo delle prestazioni previste dalle misure compensative della riforma AVS 21 per le donne della generazione di transizione, ovvero quelle nate negli anni dal 1961 al 1969.
- 1003 La circolare disciplina anche il trattamento delle rendite di vecchiaia anticipate, rinviate o correnti al 1° gennaio 2024. In caso di raggiungimento dell'età di riferimento dopo questa data, si pongono la questione dell'aliquota di riduzione applicabile in caso di riscossione anticipata alle donne della generazione di transizione e in generale quella del computo, nel calcolo della rendita, dei periodi assicurativi totalizzati durante la riscossione anticipata della rendita.
- 1004 La circolare disciplina, infine, la questione dell'applicazione della riduzione dovuta all'anticipazione o dell'aumento dovuto al rinvio alle rendite per superstiti che sostituiscono una rendita di vecchiaia anticipata o rinviata in base al vecchio diritto.

1.2 Campo d'applicazione temporale

- 1005 Sono considerate «rendite correnti» le rendite derivanti da un evento assicurato (raggiungimento dell'età di pensionamento o decesso) verificatosi prima del 1° gennaio 2024. Se l'evento assicurato si è verificato prima del 1° gennaio 2024, sono considerate tali anche le rendite che, in seguito alla presentazione tardiva della relativa richiesta, sono accordate e versate dopo il 31 dicembre 2023.

1006 Sono per principio considerate come rendite secondo il nuovo diritto le rendite il cui diritto nasce in seguito al raggiungimento dell'età di riferimento dopo il 31 dicembre 2023.

Queste rendite sono quindi per principio disciplinate dalle DR e non dalla presente circolare, tranne per quanto riguarda la concessione delle misure compensative alle donne della generazione di transizione ([N. 1002](#)).

2. Aumento dell'età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni

2001 L'età di riferimento delle donne è innalzata gradualmente un anno dopo l'entrata in vigore della riforma AVS 21, ovvero a partire dal 1° gennaio 2025, con un incremento di tre mesi per anno civile.

2002 Fino al 31 dicembre 2024 l'età di riferimento delle donne è di 64 anni. A essere determinante è sempre l'anno di nascita delle donne. Pertanto, per una donna nata nel dicembre del 1960 continua a valere l'età di riferimento di 64 anni. Ha dunque diritto alla rendita di vecchiaia dal 1° gennaio 2025.

2003 Nell'ambito dell'aumento graduale dell'età di riferimento delle donne, tutte le donne appartenenti a una medesima classe d'età vengono trattate allo stesso modo. Ne consegue che per un periodo transitorio vigeranno età di riferimento diverse per le donne andate in pensione durante il medesimo anno civile (v. [N. 2005 segg.](#)).

2004 L'aumento graduale dell'età di riferimento delle donne concerne le classi d'età dal 1961 al 1963. Per la classe d'età 1960 vale ancora l'età di riferimento di 64 anni, per la classe d'età 1964 vale già l'età di riferimento di 65 anni.

2005 L'aumento graduale dell'età di riferimento delle donne avviene come illustrato nella tabella seguente¹.

Classe d'età	Età di riferimento	Inizio del diritto alla rendita
1960	64	Febbraio 2024–gennaio 2025
1961	64 anni e 3 mesi	Maggio 2025–aprile 2026
1962	64 anni e 6 mesi	Agosto 2026–luglio 2027
1963	64 anni e 9 mesi	Novembre 2027–ottobre 2028
1964	65 anni	Da febbraio 2029

2006 Dalla tabella risulta che, per esempio, per tutte le donne della classe d'età 1961 l'età di riferimento è di 64 anni e 3 mesi. Per questa classe d'età, dunque, il diritto alla rendita (senza anticipazione) inizia al più presto dal maggio del 2025. Secondo il diritto previgente, una donna nata nel gennaio del 1961 avrebbe diritto alla rendita di vecchiaia dal febbraio del 2025. In seguito all'aumento dell'età di riferimento, il suo diritto nasce tre mesi più tardi, vale a dire nel maggio del 2025.

2007 Le donne nate nel dicembre del 1961, per esempio, possono riscuotere la rendita di vecchiaia a partire dall'aprile del 2026, poiché per loro vale ancora l'età di riferimento di 64 anni e 3 mesi. Per le donne nate nel 1962, invece, dal 1° gennaio 2026 l'età di riferimento aumenta a 64 anni e 6 mesi. Questo garantisce la parità di trattamento a tutte le donne della medesima classe d'età per quanto concerne l'età di riferimento.

2008 Le donne delle classi d'età 1960 e 1961 sono le ultime cui si applica o è applicabile il diritto previgente per quanto riguarda la riscossione anticipata della rendita. Per le donne nate nel 1961 occorre però tenere presente che la durata

¹ La tabella dell'allegato 1 illustra più dettagliatamente l'aumento graduale dell'età di riferimento delle donne.

dell'anticipazione aumenta di tre mesi in seguito all'innalzamento dell'età di riferimento (v. anche [N. 3008](#)).

2009 Se di una donna nata nel 1961, 1962 o 1963 è noto soltanto l'anno di nascita ma non la data di nascita esatta, l'inizio del diritto alla rendita è posticipato di tre, sei o nove mesi, a seconda dell'anno di nascita, a contare dal 1° luglio (analogamente al N. 3012 DR).

Classe d'età	Età di riferimento	Inizio del diritto alla rendita, se è noto soltanto l'anno di nascita
1960	64	1° luglio 2024
1961	64 anni e 3 mesi	1° ottobre 2025
1962	64 anni e 6 mesi	1° gennaio 2027
1963	64 anni e 9 mesi	1° aprile 2028
1964	65 anni	1° luglio 2029

2010 Nell'ambito dell'aumento graduale dell'età di riferimento delle donne, per il calcolo della rendita va tenuto presente che le classi d'età 1961, 1962 e 1963 delle donne continueranno ad avere una durata di contribuzione massima di 43 anni. Questo vale sia per la scala delle rendite che per la corrispondente durata di contribuzione considerata per il calcolo del reddito annuo medio determinante. Solo nel momento in cui l'età di riferimento delle donne avrà raggiunto i 65 anni (a partire dalla classe d'età 1964) la durata di contribuzione massima sarà di 44 anni, come per gli uomini.

2011 Per le donne nate nel 1961, 1962 e 1963 è considerato quale anno di livello quello in cui queste donne compiono i 64 anni. L'anno di livello è determinante per stabilire il fattore di rivalutazione applicabile nonché l'importo degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

- 2012 Per le donne nate tra il 1° ottobre 1961, il 1° luglio 1962 o il 1° aprile 1963 e la fine dell'anno corrispondente, l'anno di livello applicato per il calcolo delle rendite non è dunque quello del verificarsi dell'evento assicurato (raggiungimento dell'età di riferimento). Questo vale anche in caso di insorgenza dell'invalidità o di decesso nell'anno del raggiungimento dell'età di riferimento.
- 2013 Le donne che raggiungono l'età di riferimento nell'anno successivo a quello in cui compiono i 64 anni possono presentare un anno di contribuzione supplementare, con i relativi redditi, rispetto all'obbligo contributivo della loro classe d'età (43 anni). L'anno di contribuzione supplementare può essere impiegato per colmare eventuali lacune contributive, così come i mesi di contribuzione supplementari compiuti nell'anno della nascita del diritto alla rendita. I redditi conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello del raggiungimento dell'età di riferimento vanno presi in considerazione per stabilire il reddito annuo medio determinante. La RCI deve essere effettuata in riferimento a quella data.
- 2014 Per calcolare la media dei redditi da attività lucrativa, la somma dei redditi conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello del raggiungimento dell'età di riferimento va divisa per la durata di contribuzione determinante.
- Esempio
- La signora A., nata il 1° febbraio 1963, raggiunge l'età di riferimento il 1° novembre 2027. Il diritto alla rendita nasce il 1° dicembre 2027.
- La signora B., nata il 1° novembre 1963, raggiunge l'età di riferimento il 1° agosto 2028. Il diritto alla rendita nasce il 1° settembre 2028.
- Entrambe le donne sono entrate in Svizzera il 1° gennaio 1997 e hanno lavorato fino al raggiungimento dell'età di riferimento, ovvero la signora A. fino al novembre del 2027 e la signora B. fino all'agosto del 2028. Entrambe presentano lacune contributive.

La situazione si presenta come segue:

	Signora A. 1.2.1963	Signora B. 1.11.1963
Evento assicurato	1.11.27	1.8.28
RCI	31.12.2026	31.12.2027
Anno di livello = anno del compimento dei 64 anni	2027	2027
Classe d'età	43	43
Contributi personali	30 + 11 mesi nell'anno della nascita del diritto	30 + 1 anno nel 2027 + 8 mesi nell'anno della nascita del diritto = 20 mesi computabili per colmare le lacune
Totale	30 anni e 11 mesi	31 anni e 8 mesi
Scala	31	32
RAM (durata di contribuzione determinante per stabilire il RAM)	42 630 ² Durata di contribuzione determinante: 30	42 630 ³ (reddito di fr. 80 000 computato nel 2027, durata di contribuzione determinante: 31)
Rendita mensile	Fr. 1 289.-	Fr. 1 331.-
Supplemento	Fr. 84.- (RAM <58 800)	Fr. 87.- (RAM <58 800)
Totale	Fr. 1 373.-	Fr. 1 441.-

² $1\,315\,000 \times 0,943 : 30 = 41\,335$; RAM secondo le tavole delle rendite 2023: 42 630

³ $[1\,315\,000 + 80\,000] \times 0,943 : 31 = 42\,435$; RAM secondo le tavole delle rendite 2023: 42 630

3. Riscossione flessibile della rendita

3.1 Inizio della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente e fine della medesima dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto

3.1.1 In generale

- 3001 Le donne delle classi d'età 1960 e 1961 e gli uomini delle classi d'età 1959 e 1960 sono gli ultimi cui si applica o è applicabile il diritto previgente per quanto riguarda la riscossione anticipata della rendita. La loro durata di contribuzione determinante per la scala delle rendite è stabilita in base al momento dell'inizio della riscossione anticipata.
- 3002 A partire dall'entrata in vigore della riforma AVS 21, vale a dire dal 1° gennaio 2024, le persone delle classi d'età menzionate al [N. 3001](#) hanno inoltre la possibilità di anticipare la rendita anche su base mensile.
- 3003 È tuttavia prevista un'eccezione per le donne e gli uomini nati nel mese di dicembre:
- Le donne nate nel dicembre del 1960 e gli uomini nati nel dicembre del 1959 possono anticipare la riscossione della rendita di un anno intero secondo il diritto previgente a partire dal 1° gennaio 2024. A partire dal 1° febbraio 2024 possono riscuotere anticipatamente la totalità della rendita o una percentuale di essa su base mensile secondo il nuovo diritto.
 - Le donne nate nel dicembre del 1961 e gli uomini nati nel dicembre del 1960 possono anticipare la riscossione della rendita di due anni interi secondo il diritto previgente a partire dal 1° gennaio 2024. A partire dal 1° febbraio 2024 possono riscuotere anticipatamente la totalità della rendita o una percentuale di essa su base mensile secondo il nuovo diritto.

3004 Durante la fase di aumento graduale dell'età di riferimento le donne possono riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia come indicato nella tabella seguente.⁴

Classe d'età	Età di riferimento	Inizio del diritto alla rendita ordinaria	Riscossione anticipata al più presto dal
Fino al 1960	64	Febbraio 2024– gennaio 2025	Febbraio 2022: 2 anni, secondo il diritto previgente Febbraio 2023: 1 anno, secondo il diritto previgente Gennaio 2024: su base mensile, secondo il nuovo diritto*
1961	64 anni e 3 mesi	Maggio 2025– aprile 2026	Febbraio 2023: 2 anni, secondo il diritto previgente Gennaio 2024: su base mensile, secondo il nuovo diritto a partire dal 62° anno d'età*
1962	64 anni e 6 mesi	Agosto 2026– luglio 2027	Febbraio 2024: su base mensile, secondo il nuovo diritto a partire dal 62° anno d'età
1963	64 anni e 9 mesi	Novembre 2027– ottobre 2028	Da febbraio 2025: su base mensile, secondo il nuovo diritto a partire dal 62° anno d'età

*Eccettuate le donne nate nel mese di dicembre (v. [N 3003](#)).

3005 Gli uomini possono riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia come indicato nella tabella seguente.

Classe d'età	Età di riferimento	Inizio del diritto	Riscossione anticipata al più presto dal
Fino al 1959	65	Febbraio 2024– gennaio 2025	Febbraio 2022: 2 anni, secondo il diritto previgente Febbraio 2023: 1 anno, secondo il diritto previgente Gennaio 2024: su base mensile, secondo il nuovo diritto*
1960	65	Febbraio 2025– gennaio 2026	Febbraio 2023: 2 anni, secondo il diritto previgente Gennaio 2024: su base mensile, secondo il nuovo diritto*

*Eccettuati gli uomini nati nel mese di dicembre (v. [N 3003](#)).

⁴ La tabella dell'allegato 2 illustra più dettagliatamente le possibilità di riscossione anticipata delle donne.

3.1.2 Modifica delle basi di calcolo durante il periodo di riscossione anticipata (per le donne e per gli uomini)

- 3006 Se durante il periodo di riscossione anticipata si verifica un secondo evento assicurato (diritto del coniuge a una rendita d'invalidità o alla rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento, decesso del coniuge) o la coppia divorzia, la rendita va ricalcolata procedendo alla ripartizione dei redditi (v. [N. 3012](#)) o allo splitting.
- 3007 Durante il periodo di riscossione anticipata l'importo della rendita può anche cambiare in seguito alla limitazione della somma delle due rendite (anticipazione da parte dell'altro coniuge; v. [N. 3013](#) e [3014](#)) o alla soppressione della limitazione (separazione giudiziale) oppure in caso di concessione del supplemento di vedovanza (decesso del coniuge).

3.1.3 Calcolo della rendita e della riduzione dovuta alla riscossione anticipata al raggiungimento dell'età di riferimento (per le donne nate nel 1960 e nel 1961)

- 3008 Le donne delle classi d'età 1960 e 1961 sono le ultime cui si applica o è applicabile il diritto previgente per quanto riguarda la riscossione anticipata della rendita. Per una donna nata nel 1961 la durata dell'anticipazione si allunga in seguito all'aumento dell'età di riferimento ed è pertanto di 2 anni e 3 mesi. Per il calcolo della riduzione definitiva dovuta all'anticipazione ci si dovrà dunque basare sulla durata effettiva dell'anticipazione, ovvero 2 anni e 3 mesi.
- 3009 In linea di massima, al raggiungimento dell'età di riferimento la rendita non va ricalcolata, poiché l'evento assicurato si è già realizzato con la riscossione anticipata in base al reddito previgente.
- All'età di riferimento viene soltanto stabilito l'importo definitivo della riduzione dovuta all'anticipazione.

- 3010 Per le donne interessate dall'aumento graduale dell'età di riferimento, le aliquote di riduzione mensili vanno determinate tenendo conto del prolungamento della durata di anticipazione ([N. 3027](#) e [3031](#)).

Esempio

Una donna nata il 15 maggio 1961 riscuote anticipatamente la rendita di vecchiaia a 62 anni a partire dal giugno del 2023. Al momento dell'anticipazione della rendita l'aliquota di riduzione applicabile è del 13,6 per cento. La donna raggiunge l'età di riferimento di 64 anni e 3 mesi nell'agosto del 2025. La durata complessiva della riscossione anticipata è di 2 anni e 3 mesi. Il RAM all'età di riferimento è inferiore o uguale al quadruplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'[articolo 34 LAVS](#). Per la determinazione definitiva dell'importo della riduzione secondo l'[articolo 56^{quater} capoverso 1 lettera a OAVS](#) è dunque applicabile l'aliquota di riduzione del 2,3 per cento (v. [N. 3008 segg.](#)).

- 3011 Se la rendita di vecchiaia anticipata deve essere ricalcolata (realizzazione del secondo evento assicurato) questa va fissata per la data d'inizio della riscossione anticipata in base alle disposizioni di calcolo vigenti fino al 31 dicembre 2023.

3.1.4 Calcolo delle rendite dei coniugi in casi speciali (concomitanza del diritto previgente e del nuovo diritto)

3.1.4.1 Riscossione anticipata da parte di un coniuge secondo il diritto previgente e raggiungimento dell'età di riferimento da parte dell'altro coniuge secondo il nuovo diritto

- 3012 Se il coniuge A ha iniziato a riscuotere anticipatamente la sua rendita di vecchiaia prima del 1° gennaio 2024 (secondo il diritto previgente) ma raggiunge l'età di riferimento soltanto dopo questa data, la rendita anticipata viene versata invariata fino al raggiungimento dell'età di riferimento

da parte del coniuge B (secondo il nuovo diritto). Al momento del calcolo della rendita di vecchiaia del coniuge B si procede a un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia del coniuge A, effettuando la ripartizione dei redditi fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'inizio della riscossione anticipata da parte del coniuge A. Se del caso le due rendite vengono limitate. Al momento in cui anche il coniuge A raggiunge l'età di riferimento viene calcolato l'importo della riduzione definitiva. Se durante il periodo di riscossione anticipata il coniuge A ha esercitato un'attività lucrativa, i relativi periodi assicurativi e redditi non vengono presi in considerazione (v. riscossione anticipata secondo il diritto previgente, [N. 4007](#)).

3.1.4.2 Riscossione anticipata da parte di un coniuge secondo il diritto previgente e riscossione anticipata da parte dell'altro coniuge secondo il nuovo diritto

3013 Se il coniuge A inizia a riscuotere anticipatamente la sua rendita di vecchiaia prima del 1° gennaio 2024 (secondo il diritto previgente) ma raggiunge l'età di riferimento soltanto dopo questa data e il coniuge B inizia a riscuotere anticipatamente la sua rendita di vecchiaia, o una percentuale di essa, dopo il 1° gennaio 2024 (secondo il nuovo diritto), entrambe le rendite di vecchiaia vanno calcolate inizialmente in base ai redditi non ripartiti dei coniugi e, se del caso, limitate. La ripartizione dei redditi viene effettuata soltanto al momento in cui il coniuge B, che ha anticipato la riscossione della rendita in base al nuovo diritto, raggiunge l'età di riferimento, se i coniugi divorziano prima di quel momento o se il coniuge B muore.

3014 Esempio

Nel giugno del 2023 una donna nata il 15 maggio 1961 inizia a riscuotere con due anni di anticipo la sua rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente. Il marito, nato il 6 luglio 1961, inizia a riscuotere la sua rendita di vecchiaia con due anni di anticipo nell'agosto del 2024. Raggiungerà l'età

di riferimento nel luglio del 2026. Al momento della riscossione anticipata della rendita da parte del marito non si procede ancora alla ripartizione dei redditi e le rendite di vecchiaia di entrambi i coniugi sono calcolate sulla base dei rispettivi redditi non divisi. Se del caso, occorre limitare la somma delle due rendite di vecchiaia.

La moglie raggiunge l'età di riferimento (64 anni e 3 mesi) nell'agosto del 2025. La sua rendita di vecchiaia non va ricalcolata per quel momento. Viene soltanto stabilito l'importo definitivo della riduzione in base alla durata effettiva dell'anticipazione e applicando le aliquote di riduzione di cui all'[articolo 40c LAVS](#). Se durante il periodo di riscossione anticipata secondo il diritto previgente la moglie ha totalizzato periodi assicurativi e conseguito redditi, essi non possono essere presi in considerazione per colmare lacune assicurative o migliorare il reddito annuo medio determinante (v. riscossione anticipata della rendita secondo il diritto previgente, [N. 4007](#)). Non si procede ancora alla ripartizione dei redditi. Se del caso, occorre limitare la somma delle due rendite di vecchiaia.

Nel luglio del 2026 il marito raggiunge l'età di riferimento. A quel punto si procede alla ripartizione dei redditi tra i coniugi. La rendita di vecchiaia del marito è ricalcolata per la data del raggiungimento dell'età di riferimento e l'importo della riduzione viene fissato definitivamente. Nel contempo, anche la rendita di vecchiaia della moglie va ricalcolata per il momento dell'inizio della riscossione anticipata della sua rendita secondo il vecchio diritto e tenendo conto della ripartizione dei redditi. A differenza di quello del marito, l'importo della riduzione della moglie rimane invariato.

3.2 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia conclusa prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto – Trattamento dell'importo della riduzione

3015 La regolamentazione del diritto previgente secondo cui la rendita per superstiti che sostituisce una rendita di vec-

chiaia anticipata va anch'essa ridotta continua a essere applicabile nei casi in cui il decesso è avvenuto quando il diritto previgente era ancora in vigore (ossia fino al 31 dicembre 2023).

Se invece una rendita per superstiti sostituisce dopo il 31 dicembre 2023 una rendita di vecchiaia la cui riscossione anticipata è iniziata prima del 1° gennaio 2024, in applicazione del nuovo diritto la riduzione della rendita di vecchiaia non viene trasmessa alla rendita per superstiti. Il momento determinante per stabilire il diritto applicabile è la data del decesso.

- 3016 Se per una rendita corrente al 1° gennaio 2024 l'importo definitivo della riduzione è già stato fissato prima del 1° gennaio 2024, non si procede a un nuovo calcolo dell'importo della riduzione, nemmeno se l'altro coniuge raggiunge l'età di riferimento dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto.
- 3017 Lo stesso vale per le rendite per figli e per superstiti il cui diritto è nato prima del 1° gennaio 2024. La riduzione applicata a queste rendite in seguito all'anticipazione resta invariata fino all'estinzione del diritto alle medesime.
- 3018 Se dopo il 31 dicembre 2023 il diritto a una rendita per figli, per orfani o per vedove/vedovi rinasce (p. es. in seguito alla ripresa della formazione da parte del figlio) o sorge un nuovo diritto in seguito alla nascita di un figlio, anche alla nuova rendita è applicata la medesima riduzione dovuta all'anticipazione.
- 3019 Se una rendita di vecchiaia anticipata secondo il diritto previgente il cui importo della riduzione è stato stabilito definitivamente prima del 1° gennaio 2024 è sostituita da una rendita per superstiti, si applica il nuovo diritto e quindi la rendita per superstiti non viene ridotta.

3.3 Rinvio della rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente e revoca del rinvio secondo il nuovo diritto – Trattamento dell'importo dell'aumento

- 3020 Se in aggiunta alla rendita di vecchiaia una persona ha diritto a una rendita per figli, in caso di revoca (anche parziale) del rinvio successiva al 31 dicembre 2023 l'importo dell'aumento relativo a quest'ultima continua a essere accordato.
- 3021 La regolamentazione del diritto previgente secondo cui la rendita per superstiti che sostituisce una rendita di vecchiaia rinviata va anch'essa aumentata continua a essere applicabile nei casi in cui il decesso è avvenuto quando il diritto previgente era ancora in vigore (ossia fino al 31 dicembre 2023).
- Se invece una rendita di vecchiaia è stata rinviata secondo il diritto previgente e l'avente diritto alle prestazioni muore dopo il 31 dicembre 2023, in applicazione del nuovo diritto l'aumento della rendita di vecchiaia non viene trasmessa alle successive rendite per superstiti. In tal caso è irrilevante che il rinvio della rendita di vecchiaia sia stato revocato secondo il diritto previgente o secondo il nuovo diritto. Il momento determinante per stabilire il diritto applicabile è la data del decesso.
- 3022 Se il diritto a una rendita per figli, per orfani o per vedove/vedovi estinto al più tardi il 31 dicembre 2023 (p. es. in seguito alla ripresa della formazione da parte del figlio) rinasce dopo quella data o se sorge un nuovo diritto in seguito alla nascita di un figlio, alla rendita rinata o nuova è applicato il medesimo importo dell'aumento calcolato secondo il vecchio diritto.
- 3023 La durata massima del rinvio è in ogni caso di cinque anni ([art. 39 cpv. 1 LAVS](#)). La durata del rinvio è calcolata in base all'età di pensionamento o di riferimento determinante al momento del rinvio. L'aumento graduale dell'età di riferimento delle donne non influisce pertanto sulla durata massima del rinvio di cinque anni.

3024 Per esempio, dunque, una donna nata nel 1961, 1962 o 1963 (età di riferimento: 64 anni e 3, 6 o 9 mesi) può rinviare la sua rendita di vecchiaia al massimo fino a 69 anni e 3, 6 o 9 mesi (cinque anni).

3.4 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia da parte delle donne della generazione di transizione (nate negli anni 1961–1969)

3025 Conformemente all'[articolo 40c LAVS](#) le donne della generazione di transizione possono anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia a partire dai 62 anni compiuti in base al nuovo diritto (eccezione: v. [N 3003](#)).

3026 Per le donne che anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia secondo il [N. 3025](#), sono applicabili le aliquote di riduzione speciali di cui all'[articolo 40c LAVS](#) a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2025.

3027 L'aliquota di riduzione applicabile dipende dal reddito annuo medio determinante su cui si basa il calcolo della rendita al momento dell'anticipazione.

RAM determinante al momento dell'anticipazione ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 4				
Aliquota di riduzione in caso di anticipazione di				
Mesi	Anni			
	0	1	2	3
0	0	0	2,0	3,0
1	0	0,2	2,1	
2	0	0,3	2,2	
3	0	0,5	2,3	
4	0	0,7	2,3	
5	0	0,8	2,4	
6	0	1,0	2,5	
7	0	1,2	2,6	
8	0	1,3	2,7	
9	0	1,5	2,8	
10	0	1,7	2,8	
11	0	1,8	2,9	

RAM determinante al momento dell'anticipazione > rendita di vecchiaia annua minima x 4 ma ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 5 Aliquota di riduzione in caso di anticipazione di				
mesi	Anni			
	0	1	2	3
0	0	2,5	4,5	6,5
1	0,2	2,7	4,7	
2	0,4	2,8	4,8	
3	0,6	3,0	5,0	
4	0,8	3,2	5,2	
5	1,0	3,3	5,3	
6	1,3	3,5	5,5	
7	1,5	3,7	5,7	
8	1,7	3,8	5,8	
9	1,9	4,0	6,0	
10	2,1	4,2	6,2	
11	2,3	4,3	6,3	

RAM determinante al momento dell'anticipazione > rendita di vecchiaia annua minima x 5 Aliquota di riduzione in caso di anticipazione di				
mesi	Anni			
	0	1	2	3
0	0	3,5	6,5	10,5
1	0,3	3,8	6,8	
2	0,6	4,0	7,2	
3	0,9	4,3	7,5	
4	1,2	4,5	7,8	
5	1,5	4,8	8,2	
6	1,8	5,0	8,5	
7	2,0	5,3	8,8	
8	2,3	5,5	9,2	
9	2,6	5,8	9,5	
10	2,9	6,0	9,8	
11	3,2	6,3	10,2	

- 3028 Un'eventuale variazione del reddito annuo medio determinante all'età di riferimento o successivamente – in particolare in seguito alla ripartizione dei redditi e alla prosecuzione dell'attività lucrativa oltre l'età di riferimento – non incide sull'aliquota di riduzione applicabile.

3.4.1 Disposizioni particolari per il calcolo della riduzione dovuta all'anticipazione per le donne nate nel 1961 e nel 1962 che iniziano a riscuotere anticipatamente la rendita secondo il nuovo diritto il 1° gennaio 2024 o successivamente

- 3029 Le donne nate nel 1961 e nel 1962 possono iniziare a riscuotere anticipatamente la rendita su base mensile secondo il nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2024. Le aliquote di riduzione ordinarie continuano a essere applicate nel nuovo diritto fino al 31 dicembre 2024. Le disposizioni sulle aliquote di riduzione speciali per le donne della generazione di transizione entrano in vigore soltanto il 1° gennaio 2025.
- 3030 Nel caso delle donne nate nel 1961 e nel 1962 che riscuotono anticipatamente la rendita di vecchiaia secondo il nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2024, per la durata di anticipazione nel corso del 2024 sono applicate le aliquote di riduzione mensili ordinarie previste per questo periodo (cfr. N. 6042 segg. DR). In deroga all'[articolo 56^{bis} capoverso 3 OAVS](#), l'aliquota di riduzione applicabile dipende dalla durata complessiva della riscossione anticipata (v. esempio 1 al [N. 3032](#)).
- 3031 Alle donne nate nel 1962 che nel 2024 anticipano la riscossione della rendita di 24 mesi o più è applicata un'aliquota di riduzione di al massimo il 13,6 per cento (v. esempio 2 al [N. 3032](#)).
- 3032 Dal 1° gennaio 2025 per il periodo rimanente di anticipazione delle rendite di vecchiaia delle donne in questione sono applicate le aliquote di riduzione speciali di cui all'[articolo 40c LAVS](#) (v. [N. 3027](#)). Le basi di calcolo delle rendite anticipate (scala delle rendite, reddito annuo medio determinante) rimangono invariate; cambia soltanto l'aliquota di riduzione per il periodo a partire dal 1° gennaio 2025.

Esempio 1 (v. N. 3330)

A partire dal giugno del 2024, una donna nata il 15 maggio 1961 riscuote anticipatamente la rendita di vecchiaia, a 63 anni, per una durata complessiva di 15 mesi (raggiunge l'età di riferimento di 64 anni e 3 mesi nell'agosto del 2025).

Riscossione anticipata da giugno 2024:

Rendita AVS, scala 43, RAM fr. 51 450	Fr. 1 916
Riduzione dovuta all'anticipazione 2024, 15 mesi, 8,5 % ⁵	Fr. 163 ⁶
Rendita versata fino al 31 dicembre 2024 (fr. 1 916 – fr. 163)	Fr. 1 753

Nuovo calcolo della riduzione dovuta all'anticipazione dal 1° gennaio 2025:

Rendita AVS, scala 43, RAM fr. 51 450	Fr. 1 916
Riduzione dovuta all'anticipazione 2025, 15 mesi, 0,5 % ⁷	Fr. 10 ⁸
Rendita versata fino al 31 agosto 2025 (fr. 1 916 – fr. 10)	Fr. 1 906

Nuovo calcolo al raggiungimento dell'età di riferimento nell'agosto del 2025

Rendita AVS, scala 44, RAM fr. 60 270	Fr. 2 078
Importo definitivo della riduzione: <u>15 x fr. 1 916 x 0,5 % (aliquota di riduzione, RAM, riscossione anticipata)</u> 15 mesi	Fr. 10 ⁹
Rendita versata a partire dal 1° settembre 2025 (fr. 2 078 – fr. 10)	Fr. 2 068

⁵ Aliquota di riduzione ordinaria per il 2024: 13,6 % / 24 mesi x 15 mesi (durata complessiva della riscossione anticipata: 1 anno e 3 mesi) = 8,5 % (cfr. N. 6042 DR).

⁶ In base alle regole dell'arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.

⁷ Dal 1.1.2025 aliquota di riduzione speciale secondo l'art. 56^{quater} cpv. 1 lett. a OAVS in combinato disposto con l'art. 40c LAVS; RAM: fr. 51 450; aliquota di riduzione: 0,5 % (v. N. 3027, prima tabella, RAM ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 4).

⁸ In base alle regole dell'arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.

⁹ In base alle regole dell'arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.

Esempio 2 (v. N. 3331)

A partire dal febbraio del 2024, una donna nata il 15 gennaio 1962 riscuote anticipatamente la rendita di vecchiaia, a 62 anni, per una durata complessiva di 30 mesi (raggiunge l'età di riferimento di 64 anni e 6 mesi nel luglio del 2026).

Riscossione anticipata da febbraio 2024:

Rendita AVS, scala 42, RAM fr. 51 450	Fr. 1 871
Riduzione dovuta all'anticipazione 2024, 30 mesi, 13,6 % ¹⁰	Fr. 254 ¹¹
Rendita versata fino al 31 dicembre 2024 (fr. 1 871 – fr. 254)	Fr. 1 617

Nuovo calcolo della riduzione dovuta all'anticipazione dal 1° gennaio 2025:

Rendita AVS, scala 42, RAM fr. 51 450	Fr. 1 871
Riduzione dovuta all'anticipazione dal 2025, 30 mesi, 2,5 % ¹²	Fr. 47 ¹³
Rendita versata fino al 31 luglio 2026 (fr. 1 871 – fr. 47)	Fr. 1 824

Nuovo calcolo al raggiungimento dell'età di riferimento nel luglio del 2026

Rendita AVS, scala 44, RAM fr. 60 270	Fr. 2 078
Importo definitivo della riduzione: <u>30 x fr. 1871 x 2,5 % (aliquota di riduzione, RAM, riscossione anticipata)</u> 30 mesi	Fr. 47 ¹⁴
Rendita versata a partire dal 1° agosto 2026 (fr. 2 078 – fr. 47)	Fr. 2031

¹⁰ L'aliquota di riduzione massima del 13,6 % vale per la durata di anticipazione di 30 mesi.

¹¹ In base alle regole dell'arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.

¹² Dal 1.1.2025 aliquota di riduzione speciale secondo l'art. 56quater cpv. 1 lett. a OAVS in combinato disposto con l'art. 40c LAVS; RAM: fr. 51 450; aliquota di riduzione: 0,5 % (v. N. 3027, prima tabella, RAM ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 4).

¹³ In base alle regole dell'arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.

¹⁴ In base alle regole dell'arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.

- 3033 Per il calcolo della riduzione definitiva dovuta all'anticipazione al raggiungimento dell'età di riferimento, alle donne di cui ai [N. 3029–3032](#) sono applicabili per analogia le disposizioni dei [N. 3008 segg.](#)

4. Richiesta di nuovo calcolo della rendita di vecchiaia

- 4001 Se dopo il raggiungimento dell'età di riferimento la persona assicurata continua a lavorare e a versare contributi AVS, i redditi da attività lucrativa e i relativi periodi di contribuzione possono essere computati per il calcolo della rendita. La richiesta di nuovo calcolo può essere presentata non soltanto per le nuove rendite di vecchiaia il cui diritto è nato dopo il 31 dicembre 2023, ma anche per le rendite già correnti a questa data.
- 4002 Il diritto alla rendita ricalcolata nasce al più presto il 1° febbraio 2024 (cfr. [art. 52^{ter} OAVS](#), in vigore dal 1° gennaio 2024).
- 4003 Se il 1° gennaio 2024 la persona assicurata non ha ancora compiuto i 70 anni, nel nuovo calcolo della rendita vengono presi in considerazione anche i redditi da attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo il diritto previgente (64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini), come pure i relativi periodi di contribuzione. Per il computo di questi periodi di contribuzione si applicano le condizioni previste ai N. 5065 segg. DR per colmare eventuali lacune contributive o assicurative. I redditi soggetti a contribuzione possono essere presi in considerazione per il calcolo del reddito annuo medio determinante anche se la persona assicurata non presenta lacune e/o le condizioni per il computo dei periodi di contribuzione non sono adempiute (cfr. N. 5103 e 5335 segg. DR).
- 4004 Per le donne nate nel 1964 o prima, ai fini del computo dei periodi di contribuzione supplementari totalizzati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, i periodi di attività possono essere considerati fino ai limiti di età indicati nello schema seguente.

Classe d'età	Limite di età
1960 o prima	69 anni
1961	69 anni e 3 mesi
1962	69 anni e 6 mesi
1963	69 anni e 9 mesi
1964 e successivamente	70 anni

- 4005 L'avente diritto alla rendita può richiedere una sola volta il nuovo calcolo della rendita. Il versamento della rendita ricalcolata è possibile al più presto dal mese successivo alla richiesta di nuovo calcolo (cfr. N. 1018 segg. DR).
- 4006 Nel caso delle persone che hanno anticipato di uno o due anni interi la riscossione della rendita di vecchiaia prima del 1° gennaio 2024, la rendita va ricalcolata per il momento dell'inizio della riscossione anticipata (compimento dei 62, 63 o 64 anni).
- 4007 I periodi di contribuzione totalizzati e i redditi conseguiti durante il periodo di anticipazione non possono essere presi in considerazione. Nel nuovo calcolo vanno inclusi soltanto i redditi conseguiti e i periodi di contribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento o di riferimento.
- 4008 **Esempio**
Un uomo nato nel 1959 inizia a riscuotere la sua rendita di vecchiaia con due anni di anticipo nel 2022. Continua a lavorare e consegue un reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS. Nel 2026 chiede che la sua rendita di vecchiaia venga ricalcolata tenendo conto dei redditi conseguiti dopo la nascita del diritto alla rendita. Gli possono pertanto essere computati i redditi conseguiti e i periodi di contribuzione totalizzati nel 2024 (mesi successivi al raggiungimento dell'età di riferimento) e nel 2025. Il nuovo calcolo della rendita viene effettuato per l'anno di livello 2022 (compimento dei 63 anni). Il nuovo reddito annuo medio

determinante è in seguito adeguato in funzione degli eventuali aumenti delle rendite e aggiornato.

- 4009 La richiesta di nuovo calcolo secondo i [N. 4001 segg.](#) può essere inoltrata anche dai superstiti, se la rendita di vecchiaia è sostituita da una rendita per superstiti e la richiesta non è già stata presentata. Questo è possibile anche se la rendita di vecchiaia è stata sostituita dalla rendita per superstiti prima del 1° gennaio 2024, ma l'avente diritto alla prima rendita non avrebbe compiuto i 70 anni prima di questa data. Il nuovo calcolo va effettuato per il momento della sostituzione della rendita di vecchiaia con la rendita per superstiti.
- 4010 Se una rendita di vecchiaia è stata rinviata prima del 1° gennaio 2024 e il rinvio è revocato dopo questa data, la cassa di compensazione deve segnalare all'avente diritto alla rendita la possibilità di richiedere un nuovo calcolo della medesima.

5. Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione che non riscuotono anticipatamente la rendita

- 5001 Le donne della generazione di transizione (nate negli anni 1961–1969) che non hanno riscosso anticipatamente la rendita hanno diritto a un supplemento di rendita mensile conformemente all'[articolo 34^{bis} LAVS](#) dal momento della riscossione.
- 5002 Il supplemento di rendita è concesso *ad personam* e non viene trasmesso alla rendita per superstiti che sostituisce la rendita di vecchiaia.
- 5003 L'ammontare del supplemento di rendita versato dipende dai seguenti parametri:
- reddito annuo medio determinante al momento al raggiungimento dell'età di riferimento da parte della donna avente diritto (v. [N. 5004–5005](#));
 - anno di nascita della donna avente diritto (v. [N. 5006](#));

– durata di contribuzione della donna avente diritto (v. [N. 5007](#)).

5004 L'ammontare del supplemento di rendita dipende dal reddito annuo medio determinante su cui si basa il calcolo della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento.

Reddito medio annuo determinante al raggiungimento dell'età di riferimento	Supplemento di base in caso di durata di contribuzione completa
≤ rendita di vecchiaia annua minima x 4	Fr. 160.-
> rendita di vecchiaia annua minima x 4 ma ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 5	Fr. 100.-
> rendita di vecchiaia annua minima x 5	Fr. 50.-

5005 Un'eventuale variazione del reddito annuo medio determinante dopo l'età di riferimento – in particolare in seguito alla ripartizione dei redditi e alla prosecuzione dell'attività lucrativa oltre l'età di riferimento – non incide sul supplemento di rendita.

5006 Il supplemento di rendita è graduato in funzione dell'anno di nascita della donna avente diritto, come indicato nella seguente tabella:

Anno di nascita	Età di riferimento	Supplemento di rendita / mese (in % del supplemento di base)
1961	64 anni e 3 mesi	25 %
1962	64 anni e 6 mesi	50 %
1963	64 anni e 9 mesi	75 %
1964	65 anni	100 %
1965	65 anni	100 %
1966	65 anni	81 %
1967	65 anni	63 %
1968	65 anni	44 %
1969	65 anni	25 %

- 5007 In caso di durata di contribuzione incompleta il supplemento di rendita è ridotto in base al rapporto tra la scala della rendita completa (44) e quella della rendita parziale dell'assicurata (cfr. la pubblicazione «Rentenzuschlag für Frauen der Übergangsgeneration»).
- Esempio
- Donna nata nel 1965 con un RAM di 51 450 franchi e una rendita parziale della scala 35
- Supplemento di rendita del 100 % = fr. 160
- Fr. 160 x scala 35 / scala 44 = fr. 128 (arrotondamento al franco superiore)
- 5008 Il supplemento di rendita non viene adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Una volta fissato, il supplemento di rendita rimane dunque invariato per tutto il periodo di riscossione della rendita di vecchiaia.
- 5009 Il supplemento di rendita delle donne sposate non è soggetto alla limitazione.
- 5010 Se una donna avente diritto al supplemento di rendita secondo i [N. 5001 segg.](#) rimane vedova e ha quindi diritto anche a una rendita per vedove, per il calcolo comparativo effettuato in virtù dell'[articolo 24b LAVS](#) alla rendita di vecchiaia è aggiunto il supplemento di rendita. È versata la rendita più elevata.
- 5011 Il supplemento di rendita è versato in aggiunta alla rendita di vecchiaia. Può essere versato all'estero alle stesse condizioni della rendita.
- 5012 Se una donna avente diritto al supplemento di rendita secondo i [N. 5001 segg.](#) rinvia la riscossione della rendita di vecchiaia, il supplemento di rendita non è preso in considerazione nel calcolo della somma delle rendite rinviate per determinare l'importo dell'aumento.
- 5013 Se viene rinviata soltanto una parte della rendita, l'intero importo del supplemento di rendita è versato con la parte della rendita non rinviata.

- 5014 Il supplemento di rendita mensile è versato dal momento della revoca del rinvio in aggiunta alla rendita maggiorata dell'importo dell'aumento. Il supplemento di rendita è versato interamente anche in caso di revoca soltanto parziale del rinvio della rendita.
- 5015 La somma dei supplementi di rendita non versati tra il raggiungimento dell'età di riferimento e il momento della revoca (parziale) del rinvio è versata integralmente a posteriori al momento della revoca (parziale) del rinvio.

Allegato 1

Tabella Aumento graduale dell'età di riferimento delle donne dal 1° gennaio 2025

Anno di nascita	Mese di nascita	Età di riferimento	Inizio del diritto alla rendita
1960	Dicembre	64	1° gennaio 2025
1961	Gennaio	64 anni e 3 mesi	1° maggio 2025
	Febbraio	64 anni e 3 mesi	1° giugno 2025
	Marzo	64 anni e 3 mesi	1° luglio 2025
	Aprile	64 anni e 3 mesi	1° agosto 2025
	Maggio	64 anni e 3 mesi	1° settembre 2025
	Giugno	64 anni e 3 mesi	1° ottobre 2025
	Luglio	64 anni e 3 mesi	1° novembre 2025
	Agosto	64 anni e 3 mesi	1° dicembre 2025
	Settembre	64 anni e 3 mesi	1° gennaio 2026
	Ottobre	64 anni e 3 mesi	1° febbraio 2026
	Novembre	64 anni e 3 mesi	1° marzo 2026
	Dicembre	64 anni e 3 mesi	1° aprile 2026
1962	Gennaio	64 anni e 6 mesi	1° agosto 2026
	Febbraio	64 anni e 6 mesi	1° settembre 2026
	Marzo	64 anni e 6 mesi	1° ottobre 2026
	Aprile	64 anni e 6 mesi	1° novembre 2026
	Maggio	64 anni e 6 mesi	1° dicembre 2026
	Giugno	64 anni e 6 mesi	1° gennaio 2027
	Luglio	64 anni e 6 mesi	1° febbraio 2027
	Agosto	64 anni e 6 mesi	1° marzo 2027
	Settembre	64 anni e 6 mesi	1° aprile 2027
	Ottobre	64 anni e 6 mesi	1° maggio 2027
	Novembre	64 anni e 6 mesi	1° giugno 2027
	Dicembre	64 anni e 6 mesi	1° luglio 2027
1963	Gennaio	64 anni e 9 mesi	1° novembre 2027
	Febbraio	64 anni e 9 mesi	1° dicembre 2027
	Marzo	64 anni e 9 mesi	1° gennaio 2028
	Aprile	64 anni e 9 mesi	1° febbraio 2028
	Maggio	64 anni e 9 mesi	1° marzo 2028
	Giugno	64 anni e 9 mesi	1° aprile 2028
	Luglio	64 anni e 9 mesi	1° maggio 2028
	Agosto	64 anni e 9 mesi	1° giugno 2028
	Settembre	64 anni e 9 mesi	1° luglio 2028
	Ottobre	64 anni e 9 mesi	1° agosto 2028
	Novembre	64 anni e 9 mesi	1° settembre 2028
	Dicembre	64 anni e 9 mesi	1° ottobre 2028
1964	Gennaio	65	1° febbraio 2029

Allegato 2

Possibilità di riscossione anticipata durante il periodo di aumento graduale dell'età di riferimento delle donne dal 1° gennaio 2025

Anno di nascita	Mese di nascita	Nascita del diritto alla rendita	Numero massimo di anni e mesi di riscossione anticipata secondo il nuovo diritto dal 1° gennaio 2024 o dal compimento dei 62 anni
1960	Dicembre	1° gennaio 2025	1 anno
1961	Gennaio	1° maggio 2025	1 anno e 4 mesi
	Febbraio	1° giugno 2025	1 anno e 5 mesi
	Marzo	1° luglio 2025	1 anno e 6 mesi
	Aprile	1° agosto 2025	1 anno e 7 mesi
	Maggio	1° settembre 2025	1 anno e 8 mesi
	Giugno	1° ottobre 2025	1 anno e 9 mesi
	Luglio	1° novembre 2025	1 anno e 10 mesi
	Agosto	1° dicembre 2025	1 anno e 11 mesi
	Settembre	1° gennaio 2026	2 anni
	Ottobre	1° febbraio 2026	2 anni e 1 mese
	Novembre	1° marzo 2026	2 anni e 2 mesi
	Dicembre	1° aprile 2026	2 anni e 2 mesi
1962	Gennaio	1° agosto 2026	2 anni e 6 mesi
	Febbraio	1° settembre 2026	2 anni e 6 mesi
	Marzo	1° ottobre 2026	2 anni e 6 mesi
	Aprile	1° novembre 2026	2 anni e 6 mesi
	Maggio	1° dicembre 2026	2 anni e 6 mesi
	Giugno	1° gennaio 2027	2 anni e 6 mesi
	Luglio	1° febbraio 2027	2 anni e 6 mesi
	Agosto	1° marzo 2027	2 anni e 6 mesi
	Settembre	1° aprile 2027	2 anni e 6 mesi
	Ottobre	1° maggio 2027	2 anni e 6 mesi
	Novembre	1° giugno 2027	2 anni e 6 mesi
	Dicembre	1° luglio 2027	2 anni e 6 mesi
1963	Gennaio	1° novembre 2027	2 anni e 9 mesi
	Febbraio	1° dicembre 2027	2 anni e 9 mesi
	Marzo	1° gennaio 2028	2 anni e 9 mesi
	Aprile	1° febbraio 2028	2 anni e 9 mesi
	Maggio	1° marzo 2028	2 anni e 9 mesi
	Giugno	1° aprile 2028	2 anni e 9 mesi
	Luglio	1° maggio 2028	2 anni e 9 mesi
	Agosto	1° giugno 2028	2 anni e 9 mesi
	Settembre	1° luglio 2028	2 anni e 9 mesi
	Ottobre	1° agosto 2028	2 anni e 9 mesi
	Novembre	1° settembre 2028	2 anni e 9 mesi
	Dicembre	1° ottobre 2028	2 anni e 9 mesi
1964–1969			3 anni